

PROCEDURA

Codice Sezione XIV Revisione Rev.03 del 25/6/2026

Oggetto Procedura di segnalazione delle violazioni (*Whistleblowing*)

VERIFICA	SOGGETTO - DIREZIONE / FUNZIONE
Redazione	Fiorenzo Lanfranchi - General Counsel
Verifica II Livello	Stefania Lisma - Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio
Verifica III Livello	Sara Fiorentini - Responsabile Funzione Internal Audit

STORICO REVISIONI	DATA APPROVAZIONE	APPROVAZIONE/VALIDAZIONE	MODIFICHE INTRODOTTE
Rev.01	29-04-2020	Consiglio di Amministrazione	Prima versione
Rev.02	13/12/2023	Consiglio di Amministrazione	Recepimento delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali nonché le disposizioni del Provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2022 di modifica del regolamento di attuazione degli art.4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF.

Rev.03	25/6/2026	Consiglio di Amministrazione	modifiche a seguito del trasferimento dell'intero capitale sociale della SGR al Gruppo Green Arrow Capital.
--------	-----------	------------------------------	---

INDICE

Scopo	3
Riferimenti	3
Acronimi	4
Definizioni	4
1 I soggetti coinvolti	6
1.1. Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione (“ReSIS”)	6
1.2. Il Segnalante	6
1.3. Il Segnalato	6
2 Fattispecie oggetto di segnalazione	7
3 Processo di segnalazione	8
INCONTRO CON IL ReREV O CON IL ReREV ALTERNATIVO	9
SEGNALAZIONE INFONDATA	12
4 Reportistica	12
5 Il Sistema Esterno di segnalazione delle violazioni	13
6 Tutele del Segnalante e del Segnalato	14
6.1 Tutele del Segnalante	14
6.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
6.3 DIVIETO DI RITORSIONE	15
6.4 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	16
7 Tutele dei soggetti collegati al Segnalante	16
8 Tutele del Segnalato	17
9 Trattamento dei dati	17
10 Sanzioni disciplinari	17
11 Modalità di recepimento	17
Elenco allegati	18

Scopo

Scopo della presente procedura (di seguito, la “Procedura”) è fornire ai Segnalanti e al Segnalato (come di seguito definiti) canali riservati idonei a garantire l’invio, l’analisi e il trattamento delle Segnalazioni (come di seguito definite), rilevanti per Green Arrow Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito, “SGR” o “Società”) nonché definire le forme di tutela, ivi compresa la riservatezza, che vengono garantite dalla Società.

Essa, quindi, definisce il processo di gestione delle Segnalazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa ed applicativa; in particolare: i soggetti che possono attivare il Sistema interno di Segnalazione (come di seguito definito), le fattispecie oggetto di Segnalazione, i canali per le Segnalazioni, le attività per la relativa gestione, le tutele per il Segnalante ed il Segnalato, la reportistica.

Si precisa che la presente Procedura non si applica alla succursale spagnola della Società per la quale è stata predisposta specifica procedura delle segnalazioni di *whistleblowing* separata e alla quale si rimanda.

La presente Procedura riguarda le Segnalazioni negli ambiti di seguito espressamente indicati e non riguarda, a titolo esemplificativo:

- le comunicazioni di fatti rilevanti ricevute dal Collegio Sindacale;
- la comunicazione di fatti ritenuti censurabili attinenti il rapporto interpersonale tra colleghi, per la quale si rimanda a quanto contenuto nella Procedura “Regolamento del Personale”;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con i colleghi o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- l’iter segnalativo interno ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (come di seguito definito);
- eventuali reclami collegati a problematiche di prodotto o ai servizi offerti dalla SGR;
- le mere voci, le illazioni, i “sentito dire” e qualunque altra dichiarazione non supportata da elementi documentali.

Riferimenti

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 n. 596, relativo agli abusi di mercato (“Regolamento MAR”).
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 (“GDPR”).
Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 n. 565 (di seguito “MiFID2”).
Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”).
D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito, il “D.Lgs. 24/2023”).
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (“TUF”).
Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il “Regolamento Intermediari”) e ss.mm.ii..
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. (“Decreto 231/2007” o “Decreto Antiriciclaggio”).
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice Privacy”).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019 (“Regolamento Banca d’Italia”).
Modello di Organizzazione Controllo e Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Modello 231/01”) e relativi allegati
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“Decreto 231/2001” o “D.Lgs 231/2001”).
Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni

normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
Procedura “Regolamento del Personale”
Procedura “Gestione del Personale”
Procedura “Manuale Antiriciclaggio”
Procedura “Operazioni Personali”
Procedura “Trattamento Dati Personali”
Policy “Conflitti di interesse”

Acronimi

AD	Amministratore Delegato	FIT	Funzione Information Technology
CDA	Consiglio di Amministrazione	GC	General Counsel
ODV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	IA	Funzione Internal Audit
CS	Collegio Sindacale	FA	Funzione Antiriciclaggio
RESIS	Responsabile del Sistema interno di Segnalazione	ReREV	Responsabile della ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni
RP	Responsabile Gestione e Organizzazione Risorse Umane		

Definizioni

ANAC	Autorità Nazionale AntiCorruzione.
COLLABORATORI	Coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
DIPENDENTI	Il personale della SGR con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
FUNZIONI DI CONTROLLO	Funzione Internal Audit, Funzione Risk Management, Funzione Compliance, Funzione Antiriciclaggio.
ORGANI SOCIALI	Ai fini della presente Procedura, si intendono: (i) il Consiglio di Amministrazione; (ii) il Collegio Sindacale; (iii) l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
PERSONALE	Unitamente i Dipendenti ed i Collaboratori.
ReREV	Responsabile della ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni; ai fini della presente Procedura, il Responsabile IA. Il ReREV e il ReSiS possono anche essere poste in capo alla stessa
ReREV alternativo	Ai fini della presente Procedura, il ReSiS
ReSiS	Responsabile del Sistema interno di Segnalazione; ai fini della presente Procedura, il Responsabile della Funzione di Controllo designato tempo per tempo dal CDA.
ReSiS ALTERNATIVO	Ai fini della presente Procedura, Responsabile della Funzione di Controllo (diversa dal ReSiS o Presidente dell’Organismo di Vigilanza
SEGNALAZIONE O WHISTLEBLOWING	Ai fini della presente procedura, complessivamente, le “Segnalazioni AML”, “Segnalazioni Norme SGR e MAR” e “Segnalazioni 231” (Modello 231/2001) e “Segnalazioni Altre Norme Rilevanti”.
SEGNALAZIONE 231	S’intende, ai fini della presente Procedura, la comunicazione scritta o orale di informazioni circa comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o della Società e che consistono in condotte illecite ai sensi del D.Lgs 231/2001 o in violazioni del Modello 231/2001.
SEGNALAZIONE AML	S’intende, ai fini della presente Procedura, la comunicazione scritta o orale di informazioni circa comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi come violazioni, potenziali o effettive,

	delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 231/2007.
SEGNALAZIONE NORME SGR E MAR	S'intende, ai fini della presente Procedura, la comunicazione scritta o orale di informazioni circa comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla SGR, nonché del Regolamento MAR.
SEGNALAZIONE NORME RILEVANTI ALTRE	S'intende, ai fini della presente Procedura, la comunicazione scritta o orale di informazioni circa comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o della Società di cui all'art. 2, comma 1, lett.a), numeri 3, 4, 5, e 6, del D.Lgs. 24/2023, diverse rispetto a quelle di cui alle Segnalazione AML e Segnalazione MAR. Rilevano pertanto: [...] 3) <i>illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;</i> 4) <i>atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;</i> 5) <i>atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;</i> 6) <i>atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).</i>
Segnalazione interna	La Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 1
Segnalazione esterna	La Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al paragrafo 5
Segnalazione in mala fede	La Segnalazione si considera effettuata in mala fede se: a) il Segnalante, al momento della Segnalazione, non aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni: • fossero veritiere; • rientrassero tra le Fattispecie oggetto di Segnalazione (cfr par.2.1); la Segnalazione non è stata fatta in conformità con la presente procedura.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio Segnalazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Segnalante	Persona fisica che effettua una Segnalazione, ai sensi della presente Procedura.
Segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna o Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale il Segnalante attribuisce la commissione dei fatti rappresentati nella Segnalazione o comunque l'implicazione nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Sistema interno di segnalazione o sis	Sistema unico, con accesso on-line, utilizzato per la gestione e conservazione dei dati relativi alle Segnalazioni ricevute. Esso permette ai Segnalanti di inviare Segnalazioni con la garanzia di tutela della riservatezza, senza timore di eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla Segnalazione.

1 I soggetti coinvolti

1.1. Il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione ("ReSIS") e il Responsabile della ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni ("ReREV")

Conformemente con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il CDA della SGR designa il ReSIS, con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento del processo di gestione delle Segnalazioni;
- decidere, con il coinvolgimento degli Organi Sociali ove richiesto dalla presente Procedura, riguardo all'esito da riservare alle Segnalazioni ricevute;
- informare, ove opportuno, il Segnalante e qualora sia ritenuto necessario, il Segnalato, sugli sviluppi del procedimento;
- riferire direttamente e senza indugio al CS, all'ODV ed al CDA i fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti, secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema Interno di Segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.
- sottoporre tale relazione all'approvazione, almeno annuale, del CDA, indirizzandola altresì al CS. Successivamente all'approvazione, curare la trasmissione della relazione (i) a RP, per la messa a disposizione della medesima relazione al Personale della SGR che ne faccia richiesta e (ii) all'ODV ai fini delle proprie autonome valutazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La SGR ha individuato nel Responsabile della Funzione di Internal Audit dott.ssa Sara Fiorentini, il ReSIS.

Nel caso la Segnalazione riguardi il ReSIS o un soggetto con cui lo stesso abbia un potenziale interesse correlato, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, esso viene escluso dalla gestione della Segnalazione e le sue responsabilità sono assunte dal ReSIS Alternativo.

Nella Procedura, quindi, tutto ciò che è riferibile al ReSIS, si applica, *mutatis mutandis*, al ReSIS alternativo.

Il CDA ha ritenuto, di affidare le attività di ricezione, nonché quelle di esame e valutazione del procedimento di segnalazione al *Responsabile della Funzione di Compliance* (ReREV). Il ReREV, per lo svolgimento delle sue attività, può avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alla Funzione IA, comunque nel rispetto dei criteri di riservatezza che di seguito saranno richiamati.

Nel caso la Segnalazione riguardi il Responsabile della Funzione *Internal Audit* o un addetto alla Funzione, in cui gli stessi abbiano un potenziale interesse correlato, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il ReSIS assume anche il ruolo di ReREV alternativo, individuando eventuali soggetti che lo supporteranno nell'esame della Segnalazione, con le modalità definite nei successivi §§.

Nella Procedura, quindi, tutto ciò che è riferibile al ReREV, si applica, *mutatis mutandis*, al ReREV alternativo.

Ove la Segnalazione venga rivolta al ReREV il quale ritenga di avere un potenziale interesse nella Segnalazione, la rimette al ReSIS ovvero (se coincidente con il ReREV) al ReSIS Alternativo indicando le ragioni del potenziale conflitto di interesse, dandone comunicazione al Segnalante.

1.2. Il Segnalante

Una Segnalazione può essere inviata - attraverso i canali di seguito indicati - da:

- un Dipendente;
- un Collaboratore;
- liberi professionisti e/o soggetti che prestano la propria attività a favore della Società e/o fornitori di beni e servizi;
- apprendisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Tutti i soggetti sopra elencati possono effettuare le Segnalazioni quando il rapporto giuridico:

- è in essere;
- non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente alla chiusura dello stesso, se le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative, ovvero durante il periodo di prova.

1.3. Il Segnalato

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Componenti degli Organi Sociali;
- Terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la SGR (ad esempio clienti, fornitori, consulenti), la cui commissione di violazioni possa determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

2 Fattispecie oggetto di segnalazione

Le Segnalazioni possono riguardare esclusivamente i seguenti ambiti:

- Segnalazioni 231: violazioni delle disposizioni dettate dal Modello 231/2001 della SGR e/o della normativa di cui al D.Lgs 231/2001;
- Segnalazioni AML: violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come previsto dall'art.48 del D.Lgs 231/2007;
- Segnalazioni Norme SGR e MAR: violazioni della normativa di rango legislativo e regolamentare disciplinanti l'attività svolta dalla SGR, o violazioni del Regolamento MAR (*market abuse*).
- Segnalazioni Altre Norme Rilevanti: violazioni attinenti ad illeciti rientranti nell'ambito del D.Lgs. 24/2023, come già richiamate nel paragrafo relativo alle Definizioni.

A titolo esemplificativo, le Segnalazioni possono quindi riguardare:

- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della SGR, nell'interesse o a vantaggio della Società;
- atti di corruzione tentati e/o effettuati;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale o degli interessi della SGR, quali, ad esempio, situazioni non tracciate come in conflitto di interesse e poste in essere senza l'applicazione dei presidi procedurali;
- atti posti in essere ovvero atti posti in essere ovvero operazioni tentate o realizzate al fine di favorire l'attività di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo e, in generale, violazioni delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- utilizzo, a fine di vantaggio personale e/o familiare, di informazioni riservate ("Rilevanti" o "Privilegiate", come definite nella Procedura "Operazioni Personali") attinenti alla SGR e/o a prodotti gestiti dalla SGR;
- attività o tentativi di manipolazione di mercato come definita dal Regolamento MAR;
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre false rappresentazioni, soppressione e/o occultamento di informazioni finanziarie;
- omesse comunicazioni al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- frode, furto e appropriazione indebita;
- pagamenti e liquidazioni non giustificati, in tutto o in parte;
- false comunicazioni e dichiarazioni fornite alla SGR nell'ambito della prestazione dell'attività lavorativa tali da compromettere il corretto svolgimento dei servizi forniti dalla SGR;
- violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza e protezione degli investitori;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di terzi (dipendenti e collaboratori);
- induzione della clientela a fornire dati e/o informazioni non corrette nell'ambito della profilatura Mifid 2;
- abuso di comportamenti legati alla vendita o alla distribuzione dei fondi gestiti;
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di altri documenti rilevanti;
- illecito trattamento di dati personali;
- atti posti in essere in violazione delle norme in materia di imposte sulle società o al fine di ottenere un vantaggio fiscale.

L'elenco sopra riportato deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo. Prudenzialmente, qualsiasi profilo di non conformità rispetto agli ambiti di Segnalazione sopra richiamati che impatti sul business della Società deve essere considerata una violazione potenziale ai fini della presente Procedura.

Per inviare una Segnalazione è necessario che il Segnalante disponga di informazioni sufficientemente circostanziate da riportare nella Segnalazione (cfr. paragrafi successivi), tali da ritenere ragionevole l'invio.

Oggetto di Segnalazione devono essere esclusivamente le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

3 Processo di segnalazione

ID	PROCESSO DI SEGNALE	OWNER	AUTORIZZAZIONE / SUPPORTO	OUTPUT / SISTEMI IT
1. Invio della segnalazione				
1.1	Sistema Interno di Segnalazione	Segnalante	ReREV	SiS
1.2	Incontro con il ReREV o con il ReREV Alternativo		ReREV/ReSiS	
2. Istruttoria e verifica preliminare				
2.1	Verifica Preliminare	ReREV		
2.2	Presentazione esito verifica preliminare al ReSiS	ReREV	ReSiS	MEMO
2.3	Presentazione esito verifica preliminare agli Organi	ReSiS	Presidente CS Presidente ODV	MEMO
2.4	Prosecuzione con ulteriori verifiche	ReREV	AD	MEMO
2.5	Non prosecuzione della segnalazione	ReREV		SiS
2.6	Comunicazione dell'esito al segnalante	ReREV	Segnalante	SiS
3. Attività di accertamento e verifica				
3.1	Rifiuto informazioni da parte del segnalante	Segnalante	ReREV	SiS
3.2	Informativa al Segnalato degli approfondimenti in corso	ReREV	Segnalato	
3.3	Attività di verifica	ReREV		
4. Valutazione e comunicazione dei risultati				
4.1	Presentazione esito verifica al ReSiS	ReREV	ReSiS	
4.2	Comunicazione degli esiti agli Organi Aziendali	ReSiS	CS CDA	
4.3	La Segnalazione si è rivelata fondata, i fatti e le responsabilità sono stati accertati e dimostrati	ReSiS	AD RP Responsabile di Funzione/Direttore Presidente CDA ODV	SiS
4.4	La Segnalazione si è rivelata infondata e/o "in malafede"	ReSiS	RP	
5. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni				
		ReREV		SiS

I CONTENUTI DELLA SEGNALE E INVIO

ID 1. Invio della segnalazione	
Un Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata una delle fattispecie indicate al precedente § 2, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione utilizzando i canali di seguito riportati: a) il "Sistema Interno di Segnalazioni" e b) incontro con ReREV o con il ReREV Alternativo.	
ID.1.1	Sistema Interno di Segnalazione
Il Segnalante può accedere al SiS attraverso il link presente sulla intranet aziendale direttamente via browser, accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone), all'indirizzo https://www.greenarrow-capital.com/whistleblowing	
Tale indirizzo è reso disponibile anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società, sul quale è altresì pubblicato il Manuale del SiS.	
Il Segnalante deve fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a	

I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE E INVIO

valutarne la fondatezza e l'oggettività dei fatti segnalati, allegando le evidenze documentali a sostegno di quanto segnalato e/o il nominativo dei soggetti informati delle vicende in oggetto.

Il SiS è strutturato in modo da non consentire l'invio di una Segnalazione senza il completamento di tutti i campi ritenuti necessari affinché si possa adeguatamente analizzare la fattispecie segnalata.

Il SiS è, inoltre, programmato per garantire adeguata riservatezza dei dati personali del Segnalante e del Segnalato, in conformità con quanto previsto dalla normativa e dalla presente Procedura.

Il SiS, in sintesi, consente al Segnalante di:

- accedere in maniera riservata e sicura al Sistema, solo se precedentemente registrato;
- inserire le proprie Segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- effettuare Segnalazioni orali, avvalendosi di un apposito sistema di messaggistica vocale, che consente la loro registrazione su un dispositivo idoneo alla loro conservazione e successivo ascolto;
- comunicare con la ReREV in merito alla Segnalazione inviata, in maniera del tutto riservata, come da dettato normativo, attraverso la messaggistica del Sistema, integrandola su eventuale sollecitazione del ReREV;
- seguire l'iter della Segnalazione inviata, attraverso il Sistema che permette di verificare le fasi di avanzamento della Segnalazione (Nuova, Letta, In lavorazione, Archiviata, ecc.);
- ricevere via e-mail un riscontro alla propria Segnalazione e/o eventuali richieste da parte della ReREV nonché informazioni sugli sviluppi della Segnalazione effettuata.

Nel caso la Segnalazione riguardi il Responsabile della Funzione *Internal Audit* o un addetto della medesima Funzione, in cui quest'ultimo abbia un potenziale interesse correlato, il SiS permette al Segnalante di inviare la segnalazione esclusivamente al ReREV alternativo.

Né il ReSiS né il ReREV hanno possibilità di accedere, anche in sola lettura, alle Segnalazioni che loro pertengono.

ID.1.2

Incontro con il ReREV o con il ReREV Alternativo

In alternativa alle Segnalazioni tramite SiS, il Segnalante può effettuare una Segnalazione oralmente nel corso di un incontro con il ReREV (o con il ReREV Alternativo). A tal fine, il Segnalante dovrà farne richiesta, anche telefonicamente, al ReREV (o al ReREV Alternativo), il quale dovrà rendersi disponibile entro un termine ragionevole e comunque entro 10 giorni lavorativi.

Il contenuto della Segnalazione è documentato da un verbale appositamente redatto, datato e sottoscritto dal Segnalante, per conferma del contenuto, e dal ReREV (o dal ReREV Alternativo), per ricevuta.

Tale verbale dovrà contenere quanto meno:

- generalità del Segnalante;
- rapporto giuridico intercorrente o intercorso con la Società, nel corso del quale il Segnalante è venuto a conoscenza delle informazioni oggetto di Segnalazione;
- violazione normativa a cui la Segnalazione si riferisce;
- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo), ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Anche in relazione alle Segnalazioni veicolate tramite incontro diretto, il ReREV (o il ReREV Alternativo) è tenuto ad utilizzare il SiS come sistema unico di gestione della documentazione e della sua corretta archiviazione.

Conseguentemente, entro il giorno successivo all'incontro con il Segnalante, il ReREV (o il ReREV Alternativo) alimenta il SiS con i dati relativi alla Segnalazione orale ricevuta per il suo successivo trattamento ai sensi dei paragrafi che seguono, accludendovi anche copia informatica del verbale stesso, che dovrà essere archiviato con modalità tali da garantire la riservatezza al Segnalante.

ID 2. Istruttoria e verifica preliminare

Il SiS è il sistema unico utilizzato per la gestione e conservazione dei dati relativi alle Segnalazioni ricevute. Esso consente al ReREV di:

- a) ricevere via e-mail un avviso di arrivo di una nuova Segnalazione;
- b) accedere ad un'area riservata e prendere visione delle Segnalazioni ricevute;
- c) interagire con il Segnalante e richiedere ulteriori informazioni o documenti, sempre garantendo la riservatezza, attraverso la messaggistica integrata;
- d) monitorare e gestire la procedura in tutte le sue fasi, con la modifica dello stato della segnalazione (Nuova, Letta, In lavorazione, Archiviata, ecc.);
- e) gestire le Segnalazioni orali e la relativa documentazione prodotta, avuto particolare riguardo al verbale dell'incontro.

La Segnalazione viene presa in carico dal ReREV, che nella sua area riservata ha una serie di funzionalità per la gestione del *fascicolo della segnalazione*, tra le quali:

I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE E INVIO

- inserimento degli stati di lavorazione;
- invio e ricezione di messaggi con il Segnalante;
- assegnare la Segnalazione ad un proprio collaboratore appartenente alla Funzione IA, scambiando messaggi nell'ambito della Segnalazione.

Tutte le operazioni effettuate sulle Segnalazioni, da parte di tutti gli utenti, vengono registrate sui log di sistema in maniera anonima e criptata per garantire la massima riservatezza.

Al ricevimento di una Segnalazione, il ReREV informa il ReSiS a mezzo e-mail avente ad oggetto "Comunicazione riservata (...)", comunicandogli l'avvio dell'attività di verifica preliminare, a meno che tale Segnalazione non riguardi il ReSiS stesso. In tal caso, il ReREV invia la comunicazione al ReSiS Alternativo.

Nella Procedura a seguire, tutto ciò che è riferibile al ReSiS, si applica, *mutatis mutandis*, al ReSiS alternativo.

Nella comunicazione di cui sopra, il ReREV informa altresì il ReSiS se il Segnalante abbia richiesto che le informazioni oggetto di segnalazione vengano portate a conoscenza degli Organi Aziendali.

In tal caso, il ReSiS procede a trasmettere le informazioni di cui sopra al Presidente del CS e al Presidente del CdA, ove non coincidente con il ReSiS.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia profili di rilevanza ex D.Lgs 231/2001, il ReREV informa tempestivamente l'ODV del ricevimento della stessa e dell'avvio della fase di analisi preliminare. Tale comunicazione avviene a mezzo e-mail avente ad oggetto "Comunicazione riservata (...)".

Entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione, il ReREV, tramite il SiS, (o il ReREV Alternativo) invia riscontro al Segnalante dell'avvenuta ricezione della Segnalazione stessa. Nel caso di Segnalazione effettuata mediante incontro diretto con il ReREV, tale riscontro avverrà tramite consegna di copia del verbale datato e firmato che riassume il contenuto della Segnalazione stessa (vedi

ID 2.1 | Verifica Preliminare

Tutte le Segnalazioni ricevute dal ReREV devono essere oggetto di verifica preliminare, svolta esclusivamente sulla base di quanto riportato nella Segnalazione e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della Segnalazione, per decidere: (i) se sussista un ragionevole elemento di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, e quindi (ii) di escludere i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consenta neppure di avviare una verifica concreta ovvero i casi in cui la segnalazione ricevuta non sia "pertinente" ai sensi della normativa applicabile.

L'attività è svolta dal ReREV con il supporto eventuale delle strutture individuate a seconda dell'area di competenza, comunque sempre riducendo al minimo il coinvolgimento di terzi e nel rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il ReREV mantiene traccia, tramite il SiS, dei soggetti che sono stati coinvolti.

La fase di verifica preliminare, non potrà durare oltre 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione.

ID 2.2 | Presentazione esito verifica preliminare al ReSiS

A conclusione della fase di verifica preliminare i risultati vengono presentati al ReSiS (o al ReSiS Alternativo nel caso la Segnalazione riguardi il ReSiS).

Nell'eventualità in cui il ReSiS sia il presunto responsabile della violazione e/o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, non deve essere interpellato dal ReREV, la quale inserisce tale informazione nel Sistema con evidenza delle motivazioni sottese.

ID 2.3 | Presentazione esito verifica preliminare agli Organi

Il ReSiS, over la segnalazione non risulti palesemente infondata, la condivide, attraverso una nota riservata redatta dal ReREV con l'AD, il Presidente del CS ed il Presidente dell'ODV. I quali effettuano una valutazione, ciascuno per i profili di competenza, circa gli eventuali aspetti da approfondire nella prosecuzione dell'accertamento.

Nell'eventualità in cui uno dei citati soggetti sia il presunto responsabile della violazione e/o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, non deve essere interpellato dal ReSiS, il quale inserisce tale informazione nel Sistema con evidenza delle motivazioni sottese.

ID 2.4 | Prosecuzione con ulteriori verifiche

Il ReSiS (o dal ReSiS alternativo nel caso la Segnalazione riguardi il ReSiS) chiede al ReREV di procedere con le ulteriori verifiche, avendo riguardo alle valutazioni raccolte dai soggetti sopra richiamati.

ID 2.5 | Non prosecuzione della segnalazione

ReREV aggiorna il SiS e, nel caso si decida di non procedere, la Segnalazione viene archiviata.

ID 2.6 | Comunicazione dell'esito al segnalante

L'esito della Fase Preliminare viene comunicato dalla ReREV al Segnalante, attraverso le funzionalità messe a disposizione del SiS.

ID 3. Attività di accertamento e verifica

Per le Segnalazioni per le quali si decida di procedere nell'approfondimento, ReREV avvia il processo di accertamento, volto a verificare la fondatezza della Segnalazione.

3.1 | Rifiuto informazioni da parte del segnalante

Nel caso in cui il Segnalante rifiuti di trasmettere ulteriori informazioni in suo possesso ritenute necessarie per l'esame della Segnalazione, il ReREV ne darà comunicazione al ReSiS, il quale potrà procedere con l'archiviazione della Segnalazione stessa, informando il Segnalato (ove coinvolto ai sensi del precedente paragrafo) e RP per le valutazioni di competenza.

3.2 | Informativa al Segnalato degli approfondimenti in corso

ReREV contestualmente informa il Segnalato degli approfondimenti in corso, a meno che ciò non possa pregiudicare il buon esito degli

I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE E INVIO

approfondimenti. Al Segnalato non può essere comunicata l'identità del Segnalante se non con il consenso del Segnalante stesso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

3.3 Attività di verifica

ReREV può liberamente avvalersi di consulenti esperti e qualificati, nel caso in cui lo stesso non disponga di conoscenze tecniche adeguate, garantendo, comunque, la riservatezza del Segnalante ai terzi. A tal fine, annualmente, viene messa a disposizione del ReREV una specifica voce di *budget*, di cui darà adeguata consuntivazione nell'ambito del normale processo di chiusure contabili dell'esercizio.

Tutto il Personale aziendale è tenuto a collaborare attivamente con il ReREV e a fornirgli ogni utile informazione per la corretta comprensione delle vicende segnalate.

L'occultamento di informazioni o l'ingiustificato ritardo nel riscontrare le richieste informative del ReREV da parte del Personale diverso dal Segnalante interpellato sono comunicati a RP per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per le proprie verifiche ReREV ha libero accesso a tutte le informazioni aziendali e può avvalersi della collaborazione del Personale esperto nella materia oggetto della Segnalazione, a condizione che non si trovi in una condizione di conflitto in relazione ai fatti segnalati, sempre nel rispetto del minimo coinvolgimento di terzi e della riservatezza dell'identità del Segnalante, che non potrà essere resa nota, a meno che non sia necessario per l'adeguato trattamento della Segnalazione (vedi infra ID 7).

Il ReREV mantiene traccia, tramite il SiS, dei soggetti che sono stati coinvolti.

In tale fase il ReREV deve garantire che:

- le informazioni relative ai fatti oggetto della Segnalazione siano comunicate a soggetti terzi, solo qualora non sussista il rischio che si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione;
- non siano fornite al Segnalato indicazioni sull'identità del Segnalante, se non con il consenso del Segnalante stesso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato (vedi infra ID 7).

Le verifiche in oggetto sono svolte da ReREV nel minor tempo possibile e comunque entro 90 giorni dalla data in cui si è dato riscontro al Segnalante del ricevimento della Segnalazione sul SiS o dalla data del verbale redatto a seguito di Segnalazione effettuata tramite incontro con il ReREV, come descritto al precedente paragrafo.

ID 4. Valutazione e comunicazione dei risultati

4.1 Presentazione esito verifica al ReSiS

Conclusa l'attività di accertamento e verifica della Segnalazione di cui al precedente ID 3, il ReREV ne comunica l'esito al ReSiS (o al ReSiS Alternativo nel caso la Segnalazione riguardi il ReSiS)

4.2 Comunicazione degli esiti agli Organi Aziendali

Il ReSiS comunica l'esito dell'attività di accertamento all'AD, al Presidente del CS ed al Presidente del CDA (con esclusione del soggetto eventualmente interessato dalla Segnalazione), per la valutazione dei risultati.

Nel caso in cui, in sede di esame preliminare, si siano identificati profili di rilevanza della Segnalazione ai sensi del Modello 231/2001, i risultati vengono sottoposti anche alla valutazione del Presidente dell'ODV.

Tale fase può ritenersi completata e quindi chiusa solo dopo la condivisione di cui sopra. Il ReREV aggiorna in tal senso il SiS.

In funzione delle suddette valutazioni, il processo prevede i seguenti iter differenziati: i) segnalazione fondata e ii) segnalazione infondata e/o "in malafede"

4.3 La Segnalazione si è rivelata fondata

Se la Segnalazione è stata valutata come ragionevolmente fondata, il ReSiS, comunica le conclusioni:

- se il Segnalato è un membro del Personale, a RP affinché avvii il procedimento disciplinare, in conformità con quanto previsto dal "Regolamento del personale" - paragrafo 12 Codice Disciplinare, cui si rimanda;
- se il Segnalato è un terzo avente rapporti e relazioni d'affari con la SGR, al Responsabile di Funzione/Direttore referente del Collaboratore (firmatario dell'incarico di collaborazione), affinché adotti le azioni necessarie a tutela degli interessi e della reputazione della SGR;
- se il Segnalato è un componente degli Organi Sociali, al CDA, affinché adotti le azioni necessarie a tutela degli interessi e della reputazione della SGR ovvero gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

I provvedimenti adottati sono poi comunicati al ReSiS e al ReREV, che li riporta nel SiS, a completamento del fascicolo relativo alla Segnalazione.

Il ReSiS informa, in merito alle conclusioni ed ai provvedimenti adottati

- i) il CDA, ove non coinvolto, il CS, l'ODV;
- ii) il Segnalante.

I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE E INVIO

Nel caso in cui nel corso delle verifiche siano state identificate delle aree di miglioramento nel sistema dei controlli interni aziendali, il ReSiS condivide i risultati con il Responsabile IA, ove non direttamente coinvolto nella Segnalazione, il quale definisce un piano condividendolo con i Responsabili delle Direzioni/Funzioni, anche di Controllo, destinatarie delle azioni di miglioramento, e lo sottopone all'approvazione del CDA.

L'implementazione delle azioni di miglioramento viene monitorata da IA nell'ambito delle verifiche periodiche di *follow-up*.

Se la Segnalazione è stata valutata e gestita dal ReREV alternativo, sarà cura di quest'ultimo procedere con le attività di cui al presente §, avvalendosi all'occorrenza delle strutture della SGR o di consulenti allo scopo incaricati.

4.4 Segnalazione infondata

Se la Segnalazione si è rivelata infondata, il ReREV, su input del ReSiS, ne informa il Segnalante nonché al RP, affinché valuti se ricorrano elementi tali da far ritenere che la Segnalazione sia stata effettuata in Mala Fede, valutando quindi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari in conformità con le politiche aziendali in materia.

I provvedimenti eventualmente adottati sono comunicati al ReSiS e al ReREV, il quale cura l'annotazione degli stessi nel SiS a completamento del fascicolo relativo alla Segnalazione.

A seguito dell'eventuale sentenza, anche di primo grado, che accerti la colpevolezza del Segnalante per reati di diffamazione o calunnia (vedi infra paragrafo 7.2), ove il Segnalato ne fornisca informativa alla SGR, la SGR adotterà adeguate sanzioni disciplinari.

ID 5. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del ReREV assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione, attraverso il corretto utilizzo del SiS;
- la conservazione nel SiS della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali (5 anni dalla data in cui è stato comunicato al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione).

Il ReSiS, con il supporto del ReREV, è responsabile del mantenimento e aggiornamento di un apposito registro riepilogante le Segnalazioni ricevute, in conformità al modello riportato nell'**Allegato 1**.

4 Reportistica

ID	PROCESSO SEGNALAZIONE	DI	OWNER	AUTORIZZAZIONE / SUPPORTO	OUTPUT / SISTEMI IT
1.	Relazione Annuale				
1.1	Redazione relazione annuale		ReSiS ReREV		Relazione annuale
1.2	Presentazione relazione agli Organi		ReSiS	CDA CS	

REPORTISTICA

ID 1. Relazione Annuale

ID 1.1 Redazione Relazione Annuale

Il ReSiS redige, con il supporto del ReREV, una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di Segnalazione che deve contenere le seguenti informazioni aggregate:

- numero di segnalazioni ricevute;
- numero di segnalazioni archiviate dopo la fase di istruttoria e verifica preliminare;
- numero di segnalazioni su cui si sono svolti accertamenti;
- numero di segnalazioni ritenute fondate, corredate di un *executive summary* che, nel rispetto della riservatezza e tutela dei

REPORTISTICA	
	dati del Segnalante e Segnalato, illustri l'evento <i>ex post</i> , ovvero solo dopo che l'iter di gestione della Segnalazione sia terminata;
	– fattispecie di Segnalazioni.
ID 1.2	Presentazione relazione agli Organi
Tale relazione annuale è presentata al CS nonché all'approvazione del CDA ed è resa disponibile al personale che ne faccia richiesta a RP, ad eccezione degli eventuali <i>executive summary</i> di cui sopra.	

5 Il Sistema Esterno di segnalazione delle violazioni

ID	PROCESSO SEGNALAZIONE	DI	OWNER	AUTORIZZAZIONE / SUPPORTO	OUTPUT / SISTEMI IT
1.	Sistema Esterno di segnalazione delle violazioni	di			
1.1	Il Sistema Esterno di segnalazione delle violazioni		ReSiS	ANAC	
1.2	Divulgazione pubblica delle violazioni		ReSiS	ANAC	
1.3	Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob		ReSiS	CONSOB BANCA D'ITALIA	

SISTEMA ESTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	
ID. I Sistema Esterno di segnalazione	
ID. 1.1 Sistema Esterno di segnalazione delle violazioni	
L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Sul sito internet dell'Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) è disponibile una sezione dedicata contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:	
a. l'illustrazione dell'oggetto, nonché dei canali e delle condizioni per le Segnalazioni; b. l'illustrazione del ruolo dell'ANAC e delle misure di protezione garantite al Segnalante, al Segnalato ed alle persone coinvolte nella Segnalazione; c. le modalità con le quali l'ANAC può chiedere al Segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una Segnalazione Esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una Segnalazione Esterna; d. le istruzioni sull'uso del canale di Segnalazione Esterna;	
Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:	
i. il SIS, di cui al precedente paragrafo 2.2, non è attivo; ii. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione 5 e la stessa non ha avuto seguito; iii. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione; iv. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.	
ID 1.2 Divulgazione pubblica delle violazioni	
Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia delle tutele di cui al successivo Capitolo 3 se, al momento della Divulgazione Pubblica stessa, ricorra una delle seguenti condizioni:	
a) Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3, e ad esse non è stato dato riscontro nei termini indicati nei paragrafi che precedono in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, occultamento o distruzione di prove) oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della	

SISTEMA ESTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	
violazione o coinvolto nella violazione stessa.	
ID 1. 3. Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob	
Oltre alle previsioni che disciplinano le comunicazioni a Banca d'Italia e Consob da parte del CS e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, del TUF, ed alle comunicazioni da parte del CS di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/07 la Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del Personale o da soggetti che non siano dipendenti o collaboratori segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la normativa di settore. A norma dell'art. 4 <i>duodecies</i> del TUF, il Personale può trasmettere le segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità a regole operative dalle stesse definite. Sul sito della Consob è possibile consultare la sezione dedicata, al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing. In tale sezione sono indicate le modalità operative che il Segnalante deve seguire per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Parimenti la Banca d'Italia ha provveduto, dando attuazione al citato art. 4-<i>duodecies</i> del TUF, alla predisposizione del c.d. "modulo <i>whistleblowing</i>" a disposizione sia di dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati (c.d. segnalazioni <i>whistleblowing</i>) sia di altri soggetti non dipendenti o collaboratori (c.d. segnalazioni aziendali), tramite: i) la piattaforma "Servizi online", (https://servizionline.bancaditalia.it/home) selezionando il box "Invia una segnalazione"; ii) posta ordinaria, inviando il modulo "Segnalazione Whistleblowing" alla Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - Servizio RIV - Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura "riservato"); iii) posta ordinaria per le segnalazioni aziendali, inviando il modulo "Segnalazione aziendale" all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma. Sul sito della Banca d'Italia è possibile consultare la sezione dedicata, al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html	
ID 1.1 Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob	
Il ReSIS trasmette alla Banca d'Italia alla Consob segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme TUF, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.	

6 Tutele del Segnalante e del Segnalato

6.1 Tutele del Segnalante

Le forme di tutela di seguito elencate sono accordate ai Segnalanti a condizione che gli stessi:

- abbiano effettuato la Segnalazione in buona fede, segnalando fatti veri e avendo fondato motivo di ritenere che la circostanza oggetto della Segnalazione stessa fosse veritiera (es. il Segnalante deve aver specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto, il Segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e che le stesse rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione;
- il Segnalante ha rispettato la procedura prevista dal presente documento aziendale.

In particolare, si ricorda come la norma preveda qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capitolo non sono garantite e al Segnalante sarà irrogata una sanzione disciplinare.

6.2 Obbligo di riservatezza

La SGR, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento; garantisce, inoltre, che la Segnalazione non costituisca di per sé una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

La Società garantisce che le Segnalazioni non saranno utilizzate, oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La SGR, in qualità di Titolare del trattamento, informa che l'art. 15 del GDPR, relativo al diritto di accesso dell'interessato, non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, secondo il processo già in precedenza descritto.

Anche nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico del Segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa da parte del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale, avviato nei confronti del Segnalato, l'identità è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, ReSIS provvede a comunicare l'identità dello stesso.

Nel caso in cui si renda necessario rivelare dati riservati, il ReREV informa il ReSIS delle ragioni che renderebbero opportuno rivelare l'identità del Segnalante e, ove condivise, invia una comunicazione scritta mediante SiS al Segnalante, con la quale sono illustrate le ragioni per cui si rende necessaria la rivelazione della sua identità e si richiede di sottoscrivere anche apposito consenso contenuto nell'Informativa Privacy di cui all'Allegato 3.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

In ogni caso, restano ferme le responsabilità del Segnalante, qualora la Segnalazione sia stata effettuata in Mala Fede e, quindi, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile. Qualora sia accertata la segnalazione in Mala Fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il Segnalato può essere informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione (si veda paragrafo ID 4).

6.3 Divieto di ritorsione

Ai sensi della Procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione per motivi collegati alla Segnalazione né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto¹. Gli atti eventualmente assunti che vengano riconosciuti come aventi carattere ritorsivo sono considerati nulli.

Il Personale che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata al ReSIS che, accertata la fondatezza, segnala la circostanza agli Organi Sociali competenti, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

In alternativa, il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito, secondo le modalità descritte nel sito internet dell'ANAC stessa.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di carattere ritorsivo, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla Divulgazione Pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Affinché trovino applicazione le tutele sopra illustrate, è necessario che:

¹ Si riportano di seguito talune fattispecie esemplificative che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e riguardassero le norme rilevanti ai fini della Segnalazione come richiamate nelle definizioni;
- la Segnalazione o Divulgazione Pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, la SGR garantisce allo stesso un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Le tutele nei confronti dei Segnalanti si applicano anche qualora la Segnalazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o la

Divulgazione Pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico tra il Segnalante e la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della Procedura.

In particolare, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare commisurata alla responsabilità accertata.

6.4 Limitazioni di responsabilità

Il Segnalante non è punibile nel caso in cui riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (salvo il caso in cui si tratti di violazioni per le quali trovano applicazione le norme nazionali e/o europee in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione del Segnalato o denunciato, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile è stata effettuata secondo le modalità che tutelano il Segnalante ai sensi del precedente paragrafo.

Quando ricorrono le ipotesi sopra descritte, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o alla Divulgazione Pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

7 Tutele dei soggetti collegati al Segnalante

Le tutele già previste per i Segnalanti si applicano anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di cui ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una Divulgazione Pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8 Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, la SGR adotta le stesse forme di tutela a garanzia della *privacy* del Segnalante anche nei confronti del Segnalato, presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria o Contabile, ecc.).

Ferme restando le garanzie di riservatezza poste a tutela del Segnalante, il Segnalato può essere sentito, o richiedere di essere sentito, dal ReREV il quale può eventualmente acquisire anche osservazioni scritte e documenti.

Anche in questo caso, il ReREV è tenuto ad utilizzare il SiS come sistema unico di gestione della documentazione e della sua corretta archiviazione, provvedendo a tal fine alla tempestiva alimentazione del SiS con le informazioni acquisite dal Segnalato.

9 Trattamento dei dati

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti, anche attraverso il SiS, sono trattati nel rispetto della vigente normativa *privacy* e della relativa Procedura "Trattamento Dati Personali" adottata dalla SGR, cui si rimanda.

In particolare, la SGR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati e delle informazioni, assicurando che siano limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione e che i dati personali raccolti vengano conservati comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati che si dovesse rendere necessaria ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha predisposto un'informativa specifica per il Segnalante (cfr. **Allegato 2**)

10 Sanzioni disciplinari

La violazione della presente Procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello 231/01 alla sezione "Sistema disciplinare" e nella sezione "Codice Disciplinare" della Procedura "Regolamento del personale".

11 Modalità di recepimento

La Procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

Per i collaboratori è prevista analogia informativa e pubblicità della Procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con la Società



Elenco allegati

Gli allegati sono disponibili sulla *intranet* aziendale, unitamente alle procedure alle quali fanno riferimento.

CODICE	TITOLO	TIPO ALLEGATO
1	Registro delle segnalazioni	<i>Registro</i>
2	Informativa Privacy	
3	Standard comunicazione segnalante WHISTLEBLOWING	